



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Sezione III civile e procedure concorsuali
- Sezione Feriele -

Composto da:

dott. Riccardo Di Pasquale	Presidente
dott. Michele Cifarelli	Giudice
dott.ssa Giulia Lucchi	Giudice rel. ed est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, **R.G. n. 159-1//2024**, nei confronti di

rappresentato e difeso dall'avv. Moreno Merciarì ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Sassuolo, via Radici in Piano, n. 48/A;

-ricorrente in proprio -

letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, ai sensi dell'art. 268 CCII, presentato dal debitore;

esaminata la documentazione acquisita;

considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

considerato, altresì, che, nel caso di specie, non sono individuabili specifici contraddittori e che, quindi, può essere omessa la fissazione dell'udienza, posto che, dagli artt. 40 e 41 CCII, non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF (v. Cass. n. 20187/17);

valutata, quindi, l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;

ritenuto che, in forza della già affermata estensibilità, al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore, della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, debba ritenersi operante la previsione di cui all'art. 39, commi 1 e 2, CCII;

considerato che, nel caso di specie, i documenti previsti da detta norma (nei limiti di compatibilità), sono stati allegati;

ritenuta la competenza del Tribunale di Modena *ex* art. 27, commi 2 e 3 CCII, essendo, il ricorrente - il quale non esercita attività di impresa – residente in Maranello (MO), via Sibilla Aleramo, n. 15;

considerato che la relazione dell'OCC, allegata al ricorso, è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI, esponendo una valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione, depositata a corredo della domanda e illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

rilevato che non sono state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

ritenuto che sussistano i presupposti soggettivi per l'apertura della liquidazione controllata, posto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII, il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. In particolare, i debiti del sig. Rinaldi traggono origine dalle attività d'impresa da, questi, esercitate in passato. Inoltre, lo stesso, pur risultando, tuttora, socio amministratore della società "[REDACTED] s.n.c." (c.f. n. [REDACTED]) in realtà, non esercita più attività imprenditoriale, essendo, la predetta società, inattiva da molti anni. Attualmente, il ricorrente svolge attività di lavoro dipendente, con la qualifica di operaio di quarto livello;

osservato che il CCII ha eliminato ogni riferimento al vaglio in ordine alla "meritevolezza" del debitore al momento dell'accesso alla liquidazione controllata: l'indagine è, infatti, rimandata al momento della futura ed eventuale esdebitazione, ai sensi dell'art. 282, comma 2, CCII;

considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, posto che il patrimonio del sig. Luca Rinaldi (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito eventualmente disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (che recano un'esposizione debitoria superiore a euro 595.523,88); segnatamente, lo stesso, risulta titolare di un reddito da lavoro dipendente pari a circa euro 2.412,61 mensili (per 13 mensilità). Inoltre, il ricorrente, in aggiunta allo stipendio, percepisce l'importo mensile di euro 59,90 a titolo di assegno unico per la figlia minore, con lui convivente. In ultima analisi, si segnala, poi, che il sig. [REDACTED] ha maturato, alla data del 30/4/2024, un TFR, pari ad euro 9.966,17, rimasto in azienda. In definitiva, la capienza patrimoniale dell'istante è limitata al solo stipendio, oltre che a un fondo pensione integrativo presso Helvetia Vita S.p.A. dell'importo di euro 1.405,11, allo stato, però, non liquidabile. Pertanto, anche laddove fosse possibile determinare una quota di reddito disponibile, al netto dell'ammontare delle spese mensili, in ogni caso, ciò non consentirebbe il pagamento dei debiti, rimasti insoddisfatti, neanche in un'eventuale ottica pluriennale. Conseguentemente, sussiste un evidente squilibrio tra attivo potenzialmente liquidabile ed esposizione debitoria;

rilevato che, nel *discrimen* tra esdebitazione del debitore incapiente e liquidazione controllata, occorre fare riferimento alla possibilità – o meno – secondo una prognosi *ex ante*, di distribuire attivo ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni e di offrire ai creditori qualche utilità, almeno in prospettiva futura;

precisato che la liquidazione controllata, non avendo le caratteristiche di un piano, comporta che l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio della liquidazione venga affidata al liquidatore (art. 275, comma 2, CCII), il quale assumerà le opportune determinazioni (ivi incluso l'esperimento di eventuali azioni), senza alcuna discrezionalità in capo al debitore in ordine ai beni da includere o meno nella liquidazione, dovendo pertanto essere *ipso iure* rigettata qualsiasi richiesta di escludere beni dall'attivo della procedura;

rilevato che la determinazione concreta della quota di reddito disponibile viene demandata dal Collegio al nominando Giudice delegato (che provvederà con separato provvedimento), precisando sin da ora che la misura di tale limite verrà determinata tenuto conto di quanto necessario al mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare. Sul punto, il Liquidatore dovrà previamente, con apposita istanza, documentare quanto effettivamente percepito, a titolo di reddito da lavoro, dal debitore, dando, altresì, conto delle spese necessarie – debitamente documentate - per il sostentamento, suo e del suo nucleo familiare;

considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII;

rilevato che il CCII non prevede una durata "minima" quadriennale della liquidazione, come previsto dalla legge 3/2012 per la liquidazione del patrimonio e che, pertanto, la durata di una procedura liquidatoria è ovviamente dipendente dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni, con la conseguenza che essa non può essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare (e sempre che i creditori concorsuali non siano già stati soddisfatti) e che l'apprensione di una quota di reddito del debitore rappresenta pur sempre un'attività liquidatoria, anche se non accompagnata dalla liquidazione di altri beni;

ritenuto, purtuttavia, che il CCII ha introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque l'esdebitazione trascorsi tre anni dall'apertura della procedura anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata, esdebitazione che, una volta dichiarata, preclude l'apprensione di quote di reddito poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento, il che induce a ritenere che l'apprensione di quote di reddito dovrà avvenire quantomeno fino all'eventuale dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI (sul punto, v. Tribunale di Verona 5/10/2022);

rilevato che, laddove per adempiere ai debiti relativi ai crediti concorsuali e a quelli concernenti le spese della procedura risulti necessario acquisire i beni sopravvenuti del debitore (compresi i crediti futuri o non ancora esigibili), il liquidatore sarà tenuto a prevedere un programma di liquidazione che sfrutti tutto il tempo antecedente alla esdebitazione e che, dunque, sia di durata non inferiore al triennio;

ritenuto, pertanto, che, fin quando vi siano debiti da adempiere nell'ambito della procedura concorsuale, il termine triennale correlato all'esdebitazione finisce per operare non solo quale termine massimo, ma anche quale termine minimo di apprensione dei beni sopravvenuti del debitore (sul punto, C. Cost. n. 6/2024);

ritenuto che laddove l'esdebitazione non venga concessa, dovrà comunque essere assicurata la ragionevole durata del procedimento, pertanto l'organo liquidatore, sotto la supervisione del giudice delegato dovrà in sede di approvazione del programma di liquidazione, determinare il tempo di acquisizione dei beni sopravvenuti, perseguendo l'obiettivo della maggiore soddisfazione possibile delle

ragioni creditorie, nel rispetto della ragionevole durata della procedura stessa (sul punto, C. Cost. n. 6/2024);

considerato che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore, non sussistendo motivi ostativi alla conferma del gestore incaricato;

precisato che il compenso del liquidatore viene liquidato dal giudice, solo in esito all'approvazione del rendiconto (art. 275, comma 4, CCII) e che lo stesso ha natura unitaria (in tale senso, v. Trib. Milano, 14 novembre 2023);

ritenuto che le indicate circostanze comportino senz'altro la dichiarazione di apertura del procedimento di liquidazione controllata, con tutti i provvedimenti da essa derivanti secondo legge.

P.Q.M.

Visti gli artt. 1, 2, 121, 40 e sgg., 268 e sgg. del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;

dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di [REDACTED]

nomina, Giudice delegato, la dott.ssa GIULIA LUCCHI;

nomina, quale Liquidatore, l'avv. FRANCESCO SEVERI, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Modena e già incaricato dall'Organismo di Composizione della Crisi, istituito presso l'Ordine forense di Modena;

ordina al debitore il deposito entro 7 giorni della documentazione indicata dall'art. 270 comma 2, lett. c) CCII, ove esistente e non già depositata;

ordina al debitore e agli eventuali terzi (fatti salvi i diritti dei comproprietari) di consegnare, rilasciare e mettere a disposizione del liquidatore – a semplice richiesta – tutti i beni compresi nel patrimonio da liquidare, avvisando che la presente sentenza costituisce titolo esecutivo;

assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

demanda, al GD, ogni altro provvedimento, fermo quanto di seguito previsto;

autorizza il Liquidatore, all'apertura di un conto corrente della procedura, nonché, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;

dispone che il Liquidatore:

- inserisca la presente sentenza, limitatamente alla parte dispositiva, sul sito *internet* del Tribunale di Modena nella apposita area; l'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;

- pubblichi la presente sentenza presso il Registro delle Imprese e la trascriva presso i Pubblici Registri dei Beni, immobili e mobili, ove gli stessi siano presenti ed acquisiti all'attivo;
- notifichi, quanto prima, la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII;
- provveda, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, cui dovrà notificare senza indugio la sentenza ai sensi dell'art. 270, comma 4, CCII, indicando anche il proprio indirizzo pec al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- completi, entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione, l'inventario dei beni del debitore;
- rediga, nel medesimo termine, il programma di liquidazione dell'attivo, e lo depositi nel fascicolo telematico per la approvazione del Giudice delegato;
- provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per le domande di insinuazione, rivendica, restituzione ed analoghe, ad attivare la procedura di esame del passivo della procedura secondo l'art. 273 CCII;
- depositi entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 31/12/2024) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- trasmetta, due mesi prima del decorso di tre anni dall'apertura della liquidazione, se la procedura sarà ancora aperta, ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza, sino ad allora, delle condizioni di cui all'art. 280 CCII; recepisca le eventuali osservazioni che i creditori avranno inviato entro un mese dalla comunicazione; prenda posizione su di esse e depositi una relazione finale entro il quinto giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII, con il suo giudizio complessivo relativo all'intero periodo;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al debitore presso il domicilio eletto, al Liquidatore ed all'OCC.

Così deciso in Modena nella camera di consiglio del 7/8/2024.

Il Giudice estensore
dott.ssa Giulia Lucchi

Il Presidente
dott. Riccardo Di Pasquale